



BANDO DI CONCORSO

Estate INPSieme SENIOR

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER SOGGIORNI IN ITALIA E ALL'ESTERO

in favore di

per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali:

- *dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, loro coniugi e figli conviventi con disabilità;*

per la Gestione Fondo Postelegrafonici:

- *dei pensionati della Gestione Fondo Postelegrafonici, loro coniugi e figli conviventi con disabilità*

Anno 2025

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso:

Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi.

Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell'Istituto.

Indice

- Art. 1 Soggetti del concorso
- Art. 2 Oggetto e finalità del concorso
- Art. 3 Credenziali di accesso dell'utente richiedente
- Art. 4 Attestazione ISEE
- Art. 5 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online – Riesame telematico
- Art. 6 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
- Art. 7 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva
- Art. 8 Scorrimento delle graduatorie – Pubblicazione graduatorie definitive
- Art. 9 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 10 Modalità di trasmissione della documentazione
- Art. 11 Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati
- Art. 12 Accertamenti e sanzioni
- Art. 13 Istanze di riesame
- Art. 14 Ricorsi
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Note informative

Articolo 1 – Soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste quattro distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il partecipante e il richiedente.
2. Il **titolare del diritto** è individuato tra i seguenti soggetti:
 - il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con trattenuta mensile dello 0,15% sulla pensione.

La titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all'atto della presentazione della domanda.

 - il pensionato iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici.
3. Il **beneficiario** è il soggetto che ha diritto a godere della prestazione ed è individuato nella persona del titolare del diritto.
4. Il partecipante è colui che può fruire del soggiorno insieme al beneficiario ed è individuato tra i seguenti soggetti:
 - 1.4 il coniuge convivente o l'unito civilmente convivente che compare nell'attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto;
 - 2.4 i figli conviventi con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100% con il riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, che compaiono nell'attestazione ISEE in cui è presente il titolare del diritto.
5. Il **richiedente** è colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso. Esso è individuato nella persona del titolare del diritto.

Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a pensionati, loro coniugi/uniti civilmente e figli con disabilità conviventi, così come individuati ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, la possibilità di fruire di soggiorni estivi, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2025. L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico riferito ad un soggiorno in Italia o all'estero, da svolgersi nelle mensilità suindicate anche con formula viaggio in crociera,

organizzato e fornito esclusivamente da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal richiedente la prestazione. I soggiorni hanno lo scopo di offrire al pensionato percorsi per la valorizzazione e la conservazione dell'autosufficienza, per la socializzazione anche in favore di soggetti non autosufficienti. **Non sono ammessi soggiorni itineranti, fatta eccezione per le crociere.**

Il pacchetto dovrà comprendere, pertanto, le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività, eventuali spese di viaggio comprese nel pacchetto, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e quant'altro previsto nel pacchetto medesimo, nonché le previste coperture assicurative (annullamento e infortuni di cui agli artt. 7 e 16 comma 5 del presente bando).

Soggiorni organizzati direttamente con la struttura ospitante o prenotati esclusivamente on line, non rientrano nella tipologia di beneficio previsti nel bando.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Inps riconosce n. **3.850** contributi, distinti per Gestione di appartenenza del titolare del diritto ed in relazione alla durata del soggiorno.

Fondo Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Durata del soggiorno	Numero di contributi
otto giorni/sette notti	n. 1.000
quindici giorni/quattordici notti	n. 2.000

Gestione Fondo Postelegrafonici

Durata del soggiorno	Numero di contributi
otto giorni/sette notti	n. 250
quindici giorni/quattordici notti	n. 600

3. L'importo massimo di ciascun contributo è di:
 - € 800,00 per il contributo riferito ad un soggiorno in Italia, all'estero o in crociera di durata pari a otto giorni/sette notti;

- € 1.400,00 per il contributo riferito al soggiorno in Italia, all'estero o in crociera di durata pari a quindici giorni /quattordici notti.
4. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati al comma precedente, l'importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all'art. 9, commi 2 e 3.

Articolo 3 - Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 4 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il titolare del diritto/beneficiario è necessaria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 6 e l'importo del contributo erogabile, come descritto all'art. 9, comma 2.
3. L'utente deve richiedere la certificazione ISEE 2025. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2025, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in graduatoria con le modalità indicate nell'art. 6 e **il**

richiedente sarà l'unico soggetto ammesso a prendere parte al soggiorno.

L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza da inoltrare alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre **7** giorni dalla data di scadenza del bando (**entro le ore 12:00 del 23 aprile 2025**). Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
6. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "**ISEE**" e selezionando tra i risultati l'opzione "**Online il nuovo Portale unico ISEE**" e successivamente "**Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE attraverso il Portale unico ISEE**".

Articolo 5 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio online – Riesame telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 5, esclusivamente online, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it, ricercando il servizio "Portale Prestazioni welfare" e cliccando su "Accedi all'area tematica". Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda" e in seguito, su "Presentazione domanda", cliccare "utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "EstateINPSieme Senior". Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS.

Il servizio è accessibile anche dalla pagina del sito www.inps.it dedicata alla prestazione Estate INPSieme senior, cliccando su "Utilizza il servizio" e scegliendo il servizio "Portale Prestazioni Welfare".

L'Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle scadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.

2. Il pensionato titolare di doppia pensione, con iscrizione vigente sia alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che alla Gestione Postelegrafonici, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, potrà optare per una unica gestione di appartenenza, con conseguente inserimento nella sola graduatoria di riferimento corrispondente alla gestione opzionata.
3. In sede di domanda è necessario, altresì, indicare eventuali altri partecipanti al soggiorno oltre al richiedente, tra quelli indicati all'art. 1, comma 4, punti **1.4** e **2.4**, indicando, laddove presenti, i soggetti con necessità di sostegno intensivo ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3, o i soggetti invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, e l'eventuale necessità del supporto assistenziale di un assistente accompagnatore, scelto a discrezione del richiedente, per ogni soggetto con disabilità e/o invalido. Richieste presentate al di fuori della domanda di partecipazione non saranno prese in considerazione.
4. Il costo di ciascun accompagnatore è pari al contributo concesso in favore del relativo beneficiario o partecipante assistito. Ciascun assistente accompagnatore ammesso occuperà un posto nella relativa graduatoria. Il numero complessivo di assistenti ammessi sarà indicato all'atto della pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, in calce alla graduatoria degli ammessi. Il richiedente visualizzerà in Area riservata il numero degli assistenti assegnati a sé e/o agli eventuali partecipanti al soggiorno.
5. Qualora entrambi i coniugi abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario o partecipante sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come beneficiario o partecipante in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente.
6. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 6, nella domanda dovrà essere indicata la tipologia di soggiorno prescelto tra soggiorno otto giorni/sette

notti e soggiorno quindici giorni/quattordici notti. Al riguardo, potrà essere indicata una sola tipologia di soggiorno.

7. Dopo l'invio, la domanda è visualizzabile nella sezione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima. Per accedere al dettaglio della domanda e verificarne i dati, l'utente dovrà attendere che la stessa venga istruita.
8. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
9. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre **7** giorni dalla scadenza del bando (**entro le ore 12:00 del 23 aprile 2025**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione "**Modifica dati per riesame**", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, disabilità ed ISEE.
10. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso sarà cura dell'utente effettuare la visualizzazione della domanda in area riservata per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
11. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente bando, a decorrere **dalle ore 12,00 del giorno 24 marzo 2025 e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 aprile 2025**.

Articolo 6 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione

1. L'Istituto, entro il **15 maggio 2025**, tenuto conto della preferenza espressa all'atto di presentazione della domanda in ordine alla durata del soggiorno, del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di soggiorno e alla Gestione di appartenenza, del numero di eventuali partecipanti al soggiorno e, infine, dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, quattro graduatorie, come di seguito indicato:
 - 1.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - 2.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di otto giorni/sette notti per la Gestione Fondo Postelegrafonici;
 - 3.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - 4.1 graduatoria riferita ai soggiorni della durata di quindici giorni/quattordici notti per la Gestione Fondo Postelegrafonici.

Il partecipante sarà collocato esclusivamente nella graduatoria riferita ai soggiorni di durata pari a quella selezionata in domanda.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 1.2 priorità assoluta in favore del beneficiario con necessità di sostegno intensivo (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100 % con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità), o in favore del beneficiario nel cui nucleo familiare sia presente una persona con necessità di sostegno intensivo, come sopra individuato, che non abbia già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2023 e/o 2024;
 - 2.2 fatto salvo il criterio di priorità di cui al punto **1.2**, a seguire coloro che non hanno già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2023 e/o 2024;

- 3.2 fatti salvi i criteri di cui ai precedenti punti **1.2** e **2.2**, a seguire il beneficiario con necessità di sostegno intensivo (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100 % con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità) o in favore del beneficiario nel cui nucleo familiare sia presente una persona con necessità di sostegno intensivo, come sopra individuato, che abbia già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2023 e/o 2024;
- 4.2 fatti salvi i criteri di cui ai precedenti punti **1.2**, **2.2** e **3.2**, a seguire coloro che hanno già beneficiato della prestazione Estate INPSieme Senior nelle edizioni 2023 e/o 2024;
- 5.2 fatti salvi i criteri di cui ai precedenti punti **1.2**, **2.2**, **3.2** e **4.2**, la graduatoria è redatta su valori crescenti dell'Indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il soggetto Beneficiario (a prescindere dalla tipologia e numero degli eventuali altri partecipanti);
- 6.2 i beneficiari che non abbiano una Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, come previsto dall'art. 4 - "Attestazione ISEE", comma 4 -, saranno tutti posizionati in coda alla graduatoria, in ordine decrescente di età anagrafica ed **il richiedente sarà l'unico soggetto ammesso a prendere parte al soggiorno.**
3. In caso di parità di posizione in graduatoria tra due o più titolari del diritto, sarà preferito il beneficiario di età anagrafica maggiore.
4. Ciascun partecipante, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 4, occuperà un posto nella relativa graduatoria.
5. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "graduatoria" dell'Area riservata.
6. Nella sezione "comunicazioni esito graduatoria" saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché la percentuale di contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 2, e fermi restando i limiti di cui all'art. 9, comma 3, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Articolo 7 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

1. Entro il giorno **5 giugno 2025** il richiedente la prestazione ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all'art. 6, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:

1.1 caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all'Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:

- individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
- la durata complessiva del soggiorno oggetto dell'accordo/contratto, pari a 7 notti e 8 giorni o 14 notti e 15 giorni;
- la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
- in caso di partecipante con disabilità, eventuale presenza di accompagnatori o eventuale servizio di assistenza e relativi costi;
- il costo del soggiorno per ciascun partecipante;
- l'individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:
 - alloggio presso strutture turistiche;
 - vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività. Il servizio di ristorazione deve essere conforme ai principi di dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione in base all'età dell'utente;
 - offerta di dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari;
 - polizza assicurativa viaggio che tra le garanzie includa almeno annullamento viaggio e spese sanitarie;
 - eventuali gite, escursioni, attività sportive, attività ludico-ricreative e

quant'altro previsto nel pacchetto medesimo.

Il costo complessivo del soggiorno a carico dell'avente diritto deve essere comprensivo delle voci anzidette;

- 2.1 caricare in procedura copia della relativa fattura, o di documento equipollente a fattura, intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 20% del costo del soggiorno. Qualora venga prodotto un documento equipollente a fattura che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente, in tale documento dovranno essere indicati:
- data di emissione;
 - generalità del fornitore, complete di Partita IVA;
 - cognome e nome del richiedente la prestazione;
 - cognome e nome degli ulteriori partecipanti al soggiorno;
 - descrizione dei servizi oggetto del contratto;
 - costo del soggiorno per singolo partecipante;
 - costo totale del soggiorno;
 - imposte eventualmente applicabili;
- 3.1 rendere in procedura formale autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente concorso;
- 4.1 rendere in procedura formale dichiarazione di impegno ad inserire nel campo "Costo totale" la spesa effettivamente a proprio carico, qualora siano stati percepiti per il medesimo soggiorno analoghi contributi erogati da parte dello Stato o di altri Enti pubblici o privati;
- 5.1 rendere in procedura formale dichiarazione di impegno alla restituzione delle somme percepite nei casi previsti dai successivi artt. 9, commi 6 e 8, e 11 del presente bando;
- 6.1 indicare in procedura il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo **che non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o**

figlio). Non sono, inoltre, validi IBAN di libretti postali;

- 7.1 completate le operazioni di cui ai punti precedenti, utilizzare il tasto funzione "INVIO DATI AD INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione. Pertanto, qualora la pratica transiti almeno una volta in stato verifica documentazione, il beneficio deve intendersi assegnato e non sarà più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 11 comma 1.
2. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai punti **1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 e 7.1** nonché dei termini di cui ai precedenti commi, **il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.**

Articolo 8 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione graduatorie definitive

1. L'Istituto procederà all'eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il giorno **12 giugno 2025**.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno far pervenire entro il giorno **26 giugno 2025**, con le modalità indicate all'art. 10, la documentazione di cui all'art. 7, commi 1 e 2. Scaduto il predetto termine senza che sia stata trasmessa la documentazione indicata, **il beneficiario ammesso con riserva verrà escluso definitivamente dal concorso.**
3. Dopo la conclusione dei soggiorni, l'Istituto procederà a pubblicare le graduatorie definitive dei beneficiari sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

Articolo 9 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. Il contributo viene erogato in via esclusiva al richiedente la prestazione anche con riferimento alle quote relative agli eventuali partecipanti al soggiorno.
2. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 3, con riferimento a ciascun beneficiario e a ciascun partecipante, il valore del contributo erogabile è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del soggiorno, in relazione al valore ISEE

del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:

Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto ai valori massimi erogabili per ciascun partecipante al soggiorno
fino ad € 8.000,00	100%
da € 8.000,01 ad € 16.000,00	95%
da € 16.000,01 ad € 24.000,00	90%
da € 24.000,01 ad € 32.000,00	85%
da € 32.000,01 ad € 40.000,00	80%
da € 40.000,01 ad € 48.000,00	75%
da € 48.000,01 ad € 56.000,00	70%
oltre € 56.000,00 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso	65%

3. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 7, comma 1, punto **1.1**, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo.
4. Qualora il richiedente abbia ottenuto un rimborso a seguito di contributi analoghi erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati, dovrà dichiarare in procedura la spesa effettivamente a suo carico.
5. Per i vincitori, entro il **17 luglio 2025**, l'Istituto adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione di un acconto, pari al 20% dell'importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell'art. 9, tale provvedimento sarà adottato entro il **31 luglio 2025**.

6. Successivamente alla conclusione del soggiorno il richiedente dovrà caricare in procedura:

- copia della fattura a saldo pari all'80% dell'importo corrispondente al costo del soggiorno qualora sia stata già prodotta a sistema fattura in acconto pari al 20% di tale valore, ovvero copia della fattura a saldo pari al 100% dell'importo corrispondente al costo del soggiorno qualora in acconto sia stato prodotto a sistema un documento equipollente a fattura e il soggetto organizzatore non sia soggettivamente esente da emissione di fattura, ovvero copia di documento equipollente per l'importo corrispondente all'80% del valore del costo del soggiorno qualora in acconto sia stato prodotto a sistema un documento equipollente a fattura pari al 20% di tale valore e il soggetto organizzatore sia soggettivamente esente da emissione di fattura;
- dichiarazione su carta intestata, datata e firmata dal legale rappresentante del soggetto fornitore con la quale deve essere attestata l'effettiva fruizione del soggiorno da parte del beneficiario/eventuale coniuge/eventuale figlio con disabilità ammessi alla prestazione, con indicazione della struttura ospitante e del periodo di presenza.

A seguito della corretta acquisizione in procedura della documentazione nei termini ivi previsti dal precedente comma, l'INPS adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione del restante 80% entro il:

- **27 novembre 2025 qualora la documentazione venga correttamente caricata in procedura entro il 28 ottobre 2025;**
- **17 febbraio 2026 qualora la documentazione venga correttamente caricata in procedura dopo il 28 ottobre 2025 e, comunque, entro e non oltre il 13 novembre 2025.**

7. L'importo a saldo verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.

8. L'Istituto procederà con il pagamento del contributo riconosciuto solo in caso di soggiorni effettivamente fruiti e non sarà responsabile per disdette degli stessi anche derivanti da forza maggiore.

9. La presentazione di fatture con modalità difformi da quanto previsto dal comma 6 comporterà la revoca del contributo e la conseguente attivazione delle

procedure di recupero del contributo medesimo.

Articolo 10 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. Tutta la documentazione di cui al presente bando dovrà essere acquisita nella apposita procedura informatica.

Articolo 11 – Disciplina delle mancate partenze e dei rientri anticipati

1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all'art. 9 comma 6, entro il termine del **13 novembre 2025**, nonché in caso di mancata partenza o di rientro anticipato per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto e non si procederà alla corresponsione del saldo.
2. Il beneficio dovrà intendersi definitivamente revocato qualora per la sua fruizione la prima partenza utile non consenta di terminare il soggiorno **entro la data del 1° novembre 2025**.

Articolo 12 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero del contributo indebitamente percepito.
4. I beneficiari del Bando di concorso Estate INPSieme Senior 2025, che non

provvedano alla restituzione delle somme percepite in acconto in caso di mancata partenza regolamentata dall'art. 11 comma 1, saranno esclusi dal Bando di concorso Estate INPSieme Senior 2026 e 2027.

Articolo 13 – Istanze di riesame

1. Eventuali istanze di riesame avverso l'esclusione dalle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto, alla Sede Provinciale competente per territorio.
2. Le istanze di riesame avverso il posizionamento nelle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, via A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa tramite PEC all'indirizzo: dc.creditowelfarestrutture sociali@postacert.inps.gov.it

Articolo 14 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 16 – Note informative

1. Sul portale istituzionale www.inps.it, all'interno dell'area riservata dei Servizi online, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

3. L'individuazione dell'operatore economico fornitore ed organizzatore del servizio è rimessa alla libera ricerca sul mercato da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti viene sottoscritto un contratto, al quale resta completamente estraneo l'Istituto. Quest'ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico del fornitore del servizio.
4. A garanzia dei beneficiari, nella scelta dell'operatore economico, si suggerisce di assicurarsi che abbia i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività e presti i servizi nel rispetto della disciplina di settore.
5. Poiché in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, sarà onere del richiedente la prestazione attivare prontamente la richiesta di rimborso all'istituto assicuratore per importo pari al costo integrale del soggiorno, stante l'obbligatorietà della stipula della polizza infortuni e della polizza annullamento.

Roma, 19 marzo 2025

f.to in originale

Giorgio Fiorino

Direttore centrale